

Regolamento transitorio Garante della Comunicazione

Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1

INDICE

<i>Articolo 1. Finalità</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. Istituzione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4. Nomina.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5. Forme e modalità di comunicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6. Destinatari della comunicazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7. Protocolli procedurali interni.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8. Rapporti sull'attività.....</i>	<i>4</i>

Articolo 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina in via transitoria e sperimentale l'esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione, previsto dall'art.19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e sue successive modifiche e integrazioni, allo scopo di sottoporre a successiva verifica le modalità, forme e procedure stabilite.

Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza del Comune, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R.n.1/2005 e s.m.i. e che sono relativi a:
 - gli strumenti della pianificazione territoriale o loro varianti;
 - gli atti di governo del territorio o loro varianti, oltre ai piani e programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni;
2. Il Garante della comunicazione assicura, in relazione agli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di cui al primo comma, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5, 6 e 7, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

Articolo 3. Istituzione

1. Il Garante della comunicazione è istituito presso l'Ufficio Comunicazione-Informazione del Settore Segreteria Amministrativa.
2. Il ruolo di Garante della comunicazione dovrà essere ricoperto dal responsabile dell'Ufficio Comunicazione-Informazione e dovrà essere unico per tutti i procedimenti interessati e gestiti nel periodo di sperimentazione del presente regolamento.

Articolo 4. Nomina

1. La nomina del dipendente con qualifica di istruttore amministrativo idoneo a ricoprire tale ruolo sarà effettuata con provvedimento del Sindaco per la durata minima di 1 anno e comunque rinnovabile

Articolo 5. Forme e modalità di comunicazione

1. Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:
 - a. redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
 - inserire nel sito web del Comune;

-trasmettere quali comunicati stampa del Comune agli organi di informazione presenti con cronaca a livello locale;

-affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;

- b. assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso e formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- c. svolgere un ruolo informativo con i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento;
- d. promuovere, in accordo con il Settore competente del procedimento, forme particolari di comunicazione in riferimento a procedimenti particolarmente rilevanti.

Articolo 6. Destinatari della comunicazione

- 1. I destinatari della comunicazione sono i cittadini singoli e associati, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
- 2. Allo scopo di favorire tale partecipazione sarà cura del Garante individuare elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio del Comune e portatrici di interessi potenzialmente coinvolti dal procedimento, cui trasmettere per posta elettronica le note informative di cui al precedente art.5 comma 1, lettera a.

Articolo 7. Protocolli procedurali interni

- 1. Il Garante della comunicazione si avvale degli apporti informativi che gli dovranno pervenire dalle varie strutture del Comune, laddove alcune delle loro attività possono incidere sugli strumenti di pianificazione e sugli atti del governo del territorio soggetti alla procedura partecipativa disciplinata dal presente Regolamento.
- 2. A tale scopo sarà cura del Garante della Comunicazione nel corso del primo anno di sperimentazione della sua attività di concordare, d'intesa con il Dirigente del Settore di appartenenza ed i Dirigenti dei Settori interessati ai provvedimenti, protocolli procedurali interni con i quali si definiscano modalità, forme e tempi per la ricezione delle informazioni e della documentazione necessarie, privilegiando il sistema informatico.

Articolo 8. Rapporti sull'attività

- 1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo di cui all'art.2, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.